

cessato l'attività d'impresa nell'agosto 2018, mentre nel periodo intermedio non risulta aver svolto alcuna attività); l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia; l'attestazione sulla fattibilità del piano e la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che la documentazione prodotta consenta di ricostruire la situazione economica e patrimoniale della debitrice; il passivo, inclusi gli oneri prededucibili di spettanza del legale che ha assistito [REDACTED] e dell'OCC, ammonta complessivamente ad Euro 524.891,44 ed è quasi interamente riconducibile ad una rilevante esposizione fiscale maturata nel periodo in cui la debitrice svolgeva attività di impresa (cessata, come detto, nell'agosto 2018, con l'impresa individuale che è stata cancellata dal Registro delle Imprese nel dicembre 2019); l'attivo patrimoniale liquidabile risulta composto unicamente dalla parte aggredibile della somma che la debitrice percepisce a titolo di stipendio da contratto di lavoro a tempo indeterminato (Euro 1.000 netti mensili circa); parte debitrice ha esposto spese necessarie al suo mantenimento per Euro 716,66 mensili (arrotondate in Euro 720,00 mensili), offrendo quindi alla procedura di liquidazione una somma pari ad Euro 340,00



mensili per quattro anni, con il versamento di ulteriori Euro 340,00 nei mesi di dicembre; il fabbisogno familiare indicato è sostanzialmente congruo e coerente con i dati ISTAT 2021; ritenuto che alla procedura liquidatoria possa darsi corso anche nell'aspettativa di crediti futuri scaturenti dall'attività lavorativa del debitore, tenuto conto della finalità della procedura, la composizione della crisi, onde consentire al sovraindebitato di conseguire l'esdebitazione, e tenuto conto che ai sensi dell'art. 14undecies legge 3/2012 sono ricompresi nella liquidazione anche i beni sopravvenuti nei quattro anni; ritenuto debba escludersi, sulla base degli atti, il compimento di atti in frode, rimanendo riservata alla successiva ed eventuale procedura per il conseguimento dell'esdebitazione ogni questione afferente la meritevolezza nell'assunzione delle obbligazioni; ritenute non sussistere le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b) legge 3/2012; rilevato infine che la debitrice ha indicato il Gestore della Crisi dell'OCC dott. Gianluca Nicolini per la nomina a liquidatore;

PQM

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter ss. legge 3/2012 di [REDACTED];

NOMINA liquidatore il dott. Gianluca Nicolini;

DISPONE che il liquidatore proceda: (i) all'apertura di un c/c intestato alla procedura sul quale dovranno essere versate le somme che la debitrice verserà mensilmente e le ulteriori somme eventualmente acquisibili; (ii) alla formazione dell'inventario; (iii) alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14sexies legge 3/2012; (iv) alla predisposizione del programma di liquidazione; (v) alla formazione dello stato passivo ex art. 14octies legge 3/2012; (vi) al compimento degli atti liquidatori ex art. 14novies legge cit.;



FISSA a norma dell'art. 14ter comma 6 lett. b) legge 3/2012 il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in una somma pari ad Euro 720,00 netti mensili ed esclude tale somma dalla liquidazione, salve modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali, di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE che: (i) non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 ter comma 6 l. 3/2012; (ii) dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; (iii) la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14 undecies legge 3/2012; (iv) saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14undecies legge 3/2012;

DISPONE che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14novies comma 5 legge 3/2012 divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14ter legge 3/2012;

DISPONE che della domanda di parte debitrice e del presente decreto sia data pubblicità, con opportuna cancellazione dei nominativi dei soggetti interessati e dei loro dati personali, con inserimento sul sito internet www.tribunale.roma.giustizia.it;



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla debitrice, all'OCC e al liquidatore designato.

Roma, 08/09/2022

Il Giudice

Dott. Marco Genna

